

concernente il finanziamento dell'adesione della Svizzera alla Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture

del x dicembre 2015

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹,

in esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture del 2016,

visto il messaggio del Consiglio federale del

decreta:

Art. 1

¹ Per finanziare l'adesione della Svizzera alla Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture è autorizzato un credito complessivo per il capitale da versare e un credito d'impegno per il capitale di garanzia per un totale di 735,51 milioni di franchi.

² Il credito complessivo per il capitale da versare di 144,96 milioni di franchi è suddiviso in un credito d'impegno per il capitale da versare di 134,22 milioni di franchi e un credito d'impegno per riserve per fluttuazioni di corso di 10,74 milioni di franchi. A carico del credito complessivo possono essere assunti impegni fino al [31.12.2018].

³ Per coprire i costi aggiuntivi derivanti da fluttuazioni di corso la DSC, d'intesa con la SECO, può effettuare trasferimenti dal credito d'impegno per riserve per fluttuazioni di corso al credito d'impegno per il capitale da versare.

⁴ Il credito d'impegno per il capitale di garanzia ammonta a 590,55 milioni di franchi. Esso comprende una riserva per fluttuazioni di corso di 53,67 milioni di franchi.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.